



SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA “VENETO IN ACTION”, PIANO STRATEGICO DELLE INIZIATIVE ED EVENTI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE DEL TERRITORIO VENETO IN PREVISIONE DEI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI INVERNALI DI MILANO CORTINA 2026, IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. DEL.....

TRA

La **Regione del Veneto**, di seguito denominata “Regione” con sede legale in Venezia - Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, nato a (C.F.) il quale interviene nel presente atto non per sé, ma per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto

E

La Società **Veneto Innovazione S.p.A.**, di seguito denominata “Società” con sede a Venezia-Mestre, in Via Ca' Marcello 67/D - 30172, P.IVA 02568090274 rappresentata dal suo Amministratore Unico e legale rappresentante nato a il (C.F.)

di seguito definite **le Parti**

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. del la Giunta regionale ha approvato la realizzazione del Programma “Veneto in Action”, piano strategico delle iniziative ed eventi di valorizzazione e promozione delle eccellenze del territorio veneto in previsione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026;
- con il predetto provvedimento è stato approvato l'affidamento a Veneto Innovazione S.p.A. dell'attività di supporto tecnico/organizzativo e di tutte le altre attività connesse alla realizzazione del Programma;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

La presente Convenzione attuativa disciplina i rapporti tra la Regione e la Società alla quale è affidata la gestione delle attività tecnico/organizzative e di tutte le altre attività connesse alla progettazione e definizione del Programma “Veneto in Action”.

Tale programma dovrà avere valenza pluriennale, a partire dal 2022 sino allo svolgimento dei Giochi nel 2026, e si articolerà secondo le seguenti macro aree di attività:

- elaborazione in progress 2022/2026 di specifici progetti, correlati tra loro da un filo conduttore, che consentano di valorizzare le eccellenze e le specificità che caratterizzano il territorio regionale, da realizzarsi nei singoli settori di rilevanza strategica (infrastrutture, mobilità, ambiente, turismo, cultura, istruzione, attività produttive - con particolare riferimento alle eccellenze artigianali, industriali e commerciali - agroalimentare, sport, sociale, ecc.), il tutto con un occhio rivolto al tema della sostenibilità;
- pianificazione di un grande evento di profilo internazionale, da replicare con cadenza annuale fino allo svolgimento dei giochi, in relazione ai sopra citati settori strategici regionali;
- ideazione di uno Spazio Espositivo Universale Permanente (modello Expo), avente collocazione logistica in un luogo di rilevanza strategica per l'esposizione delle eccellenze del territorio regionale, in occasione della preparazione e dello svolgimento dei Giochi;



Per la realizzazione delle sopra indicate progettualità, che troveranno specifica definizione nell'ambito del programma "Veneto in Action", si ipotizza un budget finanziario che potrà variare da un minimo di 1,5 milioni di euro ad un massimo di 3,5 milioni di euro. Le disponibilità finanziarie specificate vanno intese come budget annuale per una durata di cinque anni, dal 2022 al 2026, fino alla conclusione delle Olimpiadi e potranno essere ripartite secondo un piano d'investimento crescente anno per anno.

Per la progettazione e definizione del predetto Programma, la Società, in accordo con la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, predispone tutti gli atti necessari al buon esito dell'incarico. La proprietà di relazioni, stime e ogni altro elaborato prodotto dalla Società resterà in capo alla Regione, che ne concede l'uso per soli fini statistici o di studio alla Società.

La Società in relazione alle procedure di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture (D.Lgs n. 50/2016), oltre a quanto disposto nel proprio regolamento interno sugli acquisti in economia di beni/servizi (pubblicato nel sito istituzionale della Società).

Articolo 2 – DURATA

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino alla completa realizzazione del Programma "Veneto in Action" previsto per il 31.12.2021, termine che potrà essere prorogato dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale previa richiesta motivata da parte della Società.

Articolo 3 – PIANO FINANZIARIO E MODALITA' DI PAGAMENTO

A copertura delle spese necessarie per le attività oggetto della presente Convenzione, a favore della Società è riconosciuto un importo totale massimo di **€ 65.000,00** (IVA compresa) che sarà erogato su presentazione di regolare fattura, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, previa comunicazione di avvio delle attività.

La Società, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività di cui all'articolo 1 della presente Convenzione, è tenuta a presentare la seguente documentazione:

- relazione dettagliata delle attività realizzate nell'ambito della presente Convenzione;
- rendiconto finale delle spese effettivamente sostenute.

Qualora l'importo erogato a titolo di anticipo risultasse superiore a quanto rendicontato al termine delle iniziative realizzate, la Società è tenuta a riaccreditare alla Regione le somme introitate e non utilizzate.

Articolo 4 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA, DI INDIRIZZO E CONTROLLI

I servizi e le attività oggetto della presente Convenzione sono svolti dalla Società sotto la vigilanza della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, che adotterà idonei provvedimenti nel caso in cui si verificano ritardi e/o inadempimenti.

La Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale si riserva la possibilità di effettuare delle verifiche in loco volte ad accertare - anche tramite riscontri documentali - la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo alla Società.

Articolo 5 - RECESSO E INADEMPIMENTI

La Regione può recedere dalla presente Convenzione per ragioni di interesse pubblico con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni, notificato alla Controparte tramite PEC, salvo riconoscimento alla Società del corrispettivo per il lavoro effettivamente svolto fino alla data del recesso.

L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione effettuata dalla Società con quanto pattuito o successivamente concordato. In caso di eventuali inadempienze troveranno applicazione le disposizioni contenute negli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.



Articolo 6 – RISERVATEZZA

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

La Società non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all'attività oggetto della prestazione o pubblicare in maniera anche parziale i contenuti degli stessi, senza preventiva autorizzazione della Regione.

La Società s'impegna, altresì, a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

Articolo 7 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE

È fatto espresso divieto alla Società di trasferire a terzi (in tutto o in parte) i diritti contemplati nella presente Convenzione, a pena di risoluzione della medesima.

Articolo 8 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI

La Società solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti l'assicurazione e la gestione delle risorse umane direttamente alle proprie dipendenze ed occupate nelle attività previste dal contratto.

La Società si impegna, in particolare, a osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti in merito al trattamento dei dati personali nonché al rispetto delle direttive contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 2951 del 14/12/2010 "Direttive alle società partecipate dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari", così come integrata dalla Deliberazione n. 258 del 05/03/2013, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.

La Società risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone o cose facenti capo all'Amministrazione Regionale o a terzi dal personale a disposizione.

Articolo 9 - REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

Le Parti danno atto che il compenso oggetto della presente Convenzione è soggetto a IVA e convengono che la stessa sia oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso, con tutte le spese a carico del richiedente, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. n. 131/1986.

Le spese di bollo della presente Convenzione sono a carico della Società.

Articolo 10 – ARBITRATO

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia, all'interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione della presente Convenzione sarà rimessa ad un collegio arbitrale composto di tre membri. Un membro dovrà essere nominato dalla Regione, uno dalla società e uno d'intesa fra le parti ovvero, in carenza di accordo, secondo le norme del c.p.c..

Il collegio arbitrale giudicherà secondo le norme di diritto ed emetterà la sua decisione ai sensi dell'art. 816 e seguenti del c.p.c..



Articolo 11 - NORMA DI RINVIO

La presente Convenzione è composta da n. 4 pagine e da n. 11 articoli. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta digitalmente ai sensi del Decreto legislativo n. 82 del 07/03/2005.

Per la Regione del Veneto
Il Direttore della Direzione
Promozione Economica e
Marketing Territoriale

Per Veneto Innovazione S.p.A.
L'Amministratore Unico e
Legale Rappresentante

